

TRANSIZIONE ENERGETICA

FONTI RINNOVABILI

COMUNITÀ ENERGETICHE

NEUTRALITÀ CARBONICA



I Quaderni per la Transizione Energetica: Comunità Energetiche Rinnovabili e Gruppi di Autoconsumatori

#2 - Principali modelli giuridici per la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili

I Quaderni per la Transizione Energetica: Comunità Energetiche Rinnovabili e Gruppi di Autoconsumatori

#2 - Principali modelli giuridici per la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili

Versione 1.0 del 18.04.2023

Questo documento è da considerarsi in continuo aggiornamento: versioni rivedute e corrette saranno rilasciate nel corso del tempo, in considerazione dell'evolversi della normativa di settore. I contenuti sono liberamente riproducibili, con l'obbligo di citarne la fonte.

Supervisione

Enrico Cancila, Fabrizio Tollari, ART-ER

Coordinamento

Francesco Giuseppe Tanzillo, ART-ER

Redazione testi

Piergiorgio Novaro, Professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Sintesi non tecnica ART-ER - Area Sviluppo Sostenibile, Unità Clima ed Energia

Si ringrazia per i preziosi contributi l'AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE della Regione Emilia-Romagna:
Romano Giovanna Claudia Rosa, Antonella Cataldi, Letizia Zavatti

Disclaimer: il presente documento è stato prodotto e sviluppato a solo scopo informativo. Esso non si sostituisce in nessun caso al corpus normativo emanato dai vari enti, unico ed ultimo riferimento valido, né i contenuti, pareri, i commenti ed i suggerimenti in esso contenuti possono costituire "giurisprudenza" né riferimenti validi in casi di contenzioso.

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio è la società Consortile dell'Emilia-Romagna per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internalizzazione del territorio.

Sommario

Prefazione	4
Premessa	6
Valutazioni preliminari alla scelta della configurazione più adatta rispetto al caso concreto	7
Elementi comuni a tutti i modelli giuridici di costituzione della CER	11
La partecipazione alla CER	11
Tipologia di contratti rilevanti	14
Particolari questioni sottese alla partecipazione alla CER di soggetti pubblici o all'accesso della CER a finanziamenti pubblici	15
I modelli giuridici	16
I modelli societari	16
I modelli del terzo settore	23
Allegato A - Sintesi non tecnica	30
Principali elementi che incidono sulla scelta del modello giuridico	30
Elementi comuni a tutti i modelli di costituzione della CER	31
I modelli giuridici	33

Lista delle abbreviazioni

ARERA *Autorità di regolazione per energia reti e ambiente*

CER *Comunità energetica rinnovabile*

D.l. *Decreto-legge*

D.lgs. *Decreto legislativo*

D.M. *Decreto ministeriale*

L.r. *Legge regionale*

MiSE *Ministero per lo Sviluppo Economico*

TUSP *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*



PREFAZIONE

Con il Piano triennale di attuazione 2022-2024 del Piano energetico regionale 2030, la Regione Emilia-Romagna ha recepito tutti i più recenti provvedimenti assunti dall'Unione europea e dal Governo che hanno progressivamente reso più ambiziosi gli obiettivi in materia di clima ed energia, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica e coprire sempre di più i consumi con fonti rinnovabili.

È in questo contesto che si colloca la nuova Legge Regionale n. 5/2022 nata per sostenere lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo: gruppi di persone fisiche, imprese, enti territoriali, di ricerca e formazione, di culto, dell'associazionismo e del Terzo settore che decidono di agire collettivamente per produrre, distribuire, scambiare, accumulare energia a impatto zero attraverso impianti di energia rinnovabile. L'obiettivo comune di questi nuovi modelli di produzione e consumo energetico è contribuire in maniera concreta al raggiungimento della piena decarbonizzazione, per la quale è necessario un maggiore sfruttamento del potenziale delle fonti di energia rinnovabile, promuovendo un sistema energetico di prossimità, decentrato e interconnesso, anche grazie ad un ruolo più attivo dei clienti finali.

Le comunità energetiche non solo permetteranno di incrementare la produzione, l'utilizzo e l'accumulo delle energie rinnovabili in Emilia-Romagna, ma consentiranno di farlo valorizzando progetti e azioni di coesione sociale, per ridurre i prelievi energetici dalla rete e per contrastare la povertà energetica. Cittadini, imprese, enti locali e associazioni saranno al centro della transizione energetica, protagonisti di un cambiamento senza precedenti. La Regione avrà un particolare riguardo per le iniziative a forte valenza sociale e territoriale che coinvolgano i soggetti svantaggiati, ma anche per le opportunità che si potranno creare per il mondo economico.

La nuova legge sulle comunità energetiche rinnovabili rappresenta un importante passo avanti verso il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Patto per il Lavoro e per il Clima, sottoscritto dalla Regione a dicembre 2020, con il quale è stato previsto il raggiungimento della 'neutralità carbonica' entro il 2050 e il passaggio alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035. A tal fine sono individuate le "azioni di sistema" e le misure di sostegno e promozione dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche, prevedendo anche l'erogazione di contributi e strumenti finanziari che accompagnino le comunità dalla costituzione e progettazione, fino all'installazione degli impianti di produzione e accumulo.

Con questa visione e in attuazione del PR FESR 2021-2027, **la Regione Emilia-Romagna ha approvato un primo bando da 2 milioni di euro** per sostenere la nascita di Comunità energetiche rinnovabili (CER) attraverso la concessione di contributi economici a copertura fino al 90% dei costi per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la costituzione delle stesse. Il bando ha registrato un ottimo successo, con 141 progetti presentati da famiglie, condomini, imprese, associazioni, enti locali, che intendono associarsi per produrre energia pulita e condividerla localmente.

In questo contesto, che ci porterà ad avere un buon numero di Comunità energetiche rinnovabili (CER) attive nei nostri territori, la Regione Emilia-Romagna intende supportare concretamente sia le iniziative in corso e che quelle in via di sviluppo fornendo approfondimenti qualificati su temi normativi e sulle principali questioni sottese alla costituzione delle CER. Con il presente quaderno, che segue il primo di introduzione ai "modelli di condivisione dell'energia", si ripercorre idealmente il processo sotteso alla ideazione e realizzazione di una Comunità energetica rinnovabile. Partendo da un approfondimento sulle valutazioni preliminari alla scelta della configurazione

più adatta rispetto al caso concreto, il quaderno si conclude con l'analisi delle caratteristiche generali dei principali modelli attualmente riconosciuti dal nostro ordinamento al fine di proporre un utile strumento di supporto tecnico-giuridico ai soggetti interessati.

Vincenzo Colla

Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione

PREMESSA

In base alla normativa vigente, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) devono assumere la natura di soggetto giuridico autonomo rispetto ai partecipanti alla stessa, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE e dal d.lgs. n. 199/2021.

Il presente lavoro si propone di percorrere il processo sotteso alla ideazione e realizzazione di una CER fornendo un approfondimento sui principali modelli giuridici utilizzabili per la costituzione di tali soggetti, tenendo conto delle loro peculiarità e degli obiettivi che intendono perseguire. A tal fine, nel presente lavoro sono descritte le caratteristiche generali dei princi-

pali modelli attualmente riconosciuti dal nostro ordinamento con cui è possibile realizzare una CER. Questi modelli sono analizzati nei loro elementi essenziali, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascuno, con la precisazione però che **l'esatta configurazione di questi non può che dipendere da un'accurata analisi delle specificità proprie del singolo caso.**

Detti modelli sono distinti in **modelli societari**, attinenti cioè alle società di cui al libro V del codice civile, e **modelli del terzo settore**, attinenti cioè alla disciplina dettata in materia dal Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).




Figura 1: I modelli giuridici delle CER

Questi modelli sono il frutto di una selezione, tra le fattispecie previste dal Codice civile e da altre leggi speciali, di quelle maggiormente compatibili con i requisiti e le condizioni essenziali poste dal Legislatore per le CER.

La scelta tra i vari modelli proposti dovrebbe avvenire sulla base delle valutazioni prelimi-

nari illustrate in dettaglio al successivo paragrafo 1. In particolare, ricordiamo che la scelta del modello dovrebbe essere effettuata tenendo conto del progetto di comunità energetica che si vuole perseguire, fatta salva ovviamente la possibilità di trasformazione del modello scelto in base alla direzione che lo sviluppo della CER potrebbe avere.

Valutazioni preliminari alla scelta della configurazione più adatta rispetto al caso concreto

Come sarà confermato dall'analisi che segue, **non esiste un modello valido per tutte le possibili configurazioni che una CER può in concreto assumere**: in una espressione, *no model fits it all*.


Data l'assoluta innovatività degli istituti e la mancanza di esperienze pratiche rilevanti cui rivolgersi per un confronto rispetto alle proprie esigenze, se non alcune sperimentazioni pilota sviluppatesi negli ultimi anni in assenza delle specifiche previsioni oggi in vigore, per coloro che abbiano interesse a cimentarsi con la costituzione di una CER è fondamentale procedere ad un'attenta analisi dello **stato di fatto**. Analisi che non può tuttavia prescindere da una **visione strategica sulle linee di sviluppo che si intendono perseguire** con la costituzione della CER. Per essere efficace, questa valutazione dovrebbe necessariamente tenere conto di uno studio del contesto interno al perimetro di azione della singola configurazione, sotto il profilo territoriale, sociale, economico e tecnologico.

Si tratta in sostanza di **valutare con un'analisi prospettica la sostenibilità del progetto** sotto il profilo:

- a) dei **soggetti potenzialmente interessati a partecipare**;
- b) delle **attività che concretamente possono essere realizzate**: una versione se vogliamo semplificata di un piano industriale (*business plan*);
- c) della **sostenibilità economica e finanziaria delle medesime attività**: una versione se vogliamo semplificata di un piano economico e finanziario (*financial plan*).

La complessità di tale valutazione preliminare sarà ovviamente **proporzionata alla complessità della CER** che si intende costituire.

L'obiettivo finale, infatti, è quello di **garantire la stabilità e la sostenibilità del progetto**.



Obiettivo che non può tollerare un'idea approssimativa dei risultati che si vorrebbero ottenere e che non può prescindere da una conoscenza accurata dei mezzi con cui raggiungere detti risultati.

Come si dirà appresso, garantire questi due fattori è quanto mai importante nel caso si abbia in animo di accedere a contributi e sovvenzioni pubbliche per la realizzazione degli impianti.

Così, dette valutazioni devono sempre tenere complessivamente conto di due profili fondamentali: **tecnico, economico e giuridico.**

Qui di seguito si prospettano in via schematica alcuni dei principali elementi (ma non gli unici) su cui tali valutazioni dovrebbero basarsi:

1. **Qualità ed esigenze dei soggetti coinvolti.** Come si avrà modo di approfondire in relazione ai singoli istituti, questi possono vedere coinvolte tipologie molto diverse di soggetti (clienti finali) i quali possono avere in astratto differenti capacità (o volontà) di partecipare alla CER, alla sua gestione, agli investimenti, alla produzione o al consumo di energia. Inoltre, ad alcune di queste categorie di soggetti si applicano previsioni normative specifiche che possono incidere sul modello giuridico utilizzabile per costituire una CER. Solo **per rendere l'idea**, se ad esempio il cliente finale è una **grande impresa**, in base alla normativa europea questo non potrà partecipare ad una CER. Ancora, in una CER la partecipazione di un **mero consumatore** (es. cliente finale domestico) ha implicazioni certamente diverse rispetto alla partecipazione di una **media impresa** o di un **ente religioso**, quanto a capacità di (o disponibilità a) partecipare al controllo della Comunità, sostenere gli investimenti, produrre e consumare energia etc... Per non parlare poi delle implicazioni sottese alla partecipazione di **enti pubblici**, su cui ci soffermeremo nel par. 2.3.

Inoltre, anche le caratteristiche del potenziale membro della CER, come ad esempio la sua **collocazione territoriale** o le sue **condizioni sociali** potrebbero incidere sul modello giuridico più adatto da scegliere. Così, una comunità energetica collocata in aree montane

potrebbe rivolgersi a tipologie di partecipanti (consumatori, PMI, enti terzo settore etc...) con esigenze energetiche diverse rispetto alle stesse tipologie di membri di una comunità energetica sulla costa.

Parimenti, un partecipante in condizione di povertà energetica, potrebbe avere un profilo differente rispetto ad un consumatore medio e così via.

Sarebbe perciò auspicabile individuare diversi **membri-tipo** in modo da avere un'idea della configurazione da scegliere anche sotto il profilo giuridico. In particolare, sarebbe opportuno che ai fini della progettazione di una CER si prendessero in considerazione anche le **caratteristiche di produzione e consumo** dei potenziali membri. Tale valutazione dovrebbe infatti consentire di capire se **nel caso concreto sia prevalente l'auto-consumo individuale o la condivisione di energia.** Sul piano giuridico questa valutazione ha una serie di riflessi, in termini, ad esempio, di individuazione dei meccanismi più adeguati di regolazione degli scambi tra i membri attraverso forme di compensazione o di definizione di un prezzo per unità energetica prodotta e unità consumata etc...

Si dovrebbe inoltre estendere la valutazione preliminare alla **capacità o propensione di ciascun membro tipo di partecipare allo sforzo di investimento** per realizzare gli impianti nella disponibilità della CER. Sul piano giuridico tale valutazione ha infatti degli immediati riflessi sui rapporti contrattuali che dovranno instaurarsi tra membri e CER, che potrebbero essere diversi a seconda della natura e delle caratteristiche degli stessi e conseguentemente potrebbero essere regolati in maniera diversificata i rapporti tra i vari membri e tra i membri e la CER a seconda che essi siano semplici cittadini, PMI, enti pubblici e così via. Appare perciò opportuno, a seconda della complessità del singolo caso, della varietà dei potenziali membri e della dimensione della CER, prevedere **modalità di partecipazione diversificate.**

2. **Mappatura delle aree e delle fonti di energia rinnovabile a disposizione.** Al pari dei soggetti coinvolti è necessario avere informazioni esaustive sulle fonti di energia a disposizione e sulle superfici dove si intende installare gli impianti a servizio della CER.
3. **Scopi da perseguire.** L'ideazione della comunità non può prescindere da una valutazione circa gli **scopi da perseguire**, con riferimento cioè al **bilanciamento tra benefici economici, ambientali e sociali** che i promotori vogliono conseguire nell'ottica di stimolare l'interesse a partecipare dei potenziali membri. **L'effettiva declinazione di tali benefici non può che essere correlata ad una adeguata conoscenza dei potenziali soggetti coinvolti e della dimensione economica e finanziaria stimata del progetto.** L'obiettivo finale è realizzare un equo e realistico temperamento delle esigenze di tutte le diverse tipologie di membri della CER. Così, se si può sostenere che i benefici ambientali siano appannaggio di tutti, poiché pressoché connaturati al ricorso esclusivo a fonti rinnovabili, il temperamento pare invece necessario tra i benefici sociali e i benefici economici. Questo si riverbera nella gestione che viene fatta della CER. È presumibile, infatti, ipotizzare che i benefici sociali possano concretizzarsi o in un trasferimento di risorse economiche derivanti dalla produzione e dall'incentivazione dell'energia a determinate categorie di membri – ad esempio per l'abbattimento (parziale o totale) del costo dell'energia per membri in condizione di povertà energetica – o per il finanziamento di progetti di utilità sociale non direttamente connessi all'attività della CER. L'individuazione da parte della CER degli scopi (benefici) sociali da perseguire dovrebbe tenere conto, perciò, dell'incidenza di questi sull'equilibrio economico e finanziario della stessa e, dunque, dell'incidenza di questi benefici rispetto alla ripartizione dei benefici economici tra gli altri membri e degli accantonamenti per gli investimenti e per gli eventuali interventi di manutenzione che dovessero rivelarsi necessari.

Così, per assurdo, se il perseguimento di scopi sociali non adeguati o proporzionati imponesse uno sforzo tale per cui la CER impiegasse tutte le proprie risorse economiche a tali fini, al punto di incidere sulla capacità della comunità di distribuire sugli altri membri qualsivoglia beneficio economico, questa circostanza si potrebbe tradurre in uno scarso interesse da parte di questi ultimi membri a partecipare alla CER. In assenza, infatti, di un incentivo economico rappresentato dal minore costo dell'energia o dalla compartecipazione agli investimenti, l'unico stimolo alla partecipazione per queste ulteriori categorie di membri sarebbe, infatti, il mero spirito di liberalità, vale a dire la volontà di contribuire al raggiungimento di finalità ambientali e sociali, in una prospettiva perciò di solidarietà pura (hanno vantaggi solo alcuni), non certo di mutualismo (hanno, a vario grado, vantaggi tutti).

4. **Attività da svolgere.** Altrettanto fondamentale è capire che tipo di attività queste configurazioni saranno chiamate a svolgere. Nel caso delle CER le attività sono molteplici e non costituiscono un numero chiuso e predefinito. Inoltre, occorre tenere presente che **al di là della previsione normativa** – che contempla tra i servizi erogabili dalle CER la promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, di ricarica dei veicoli elettrici, di assunzione del ruolo società di vendita al dettaglio etc.¹ - **si possono rinvenire una serie di attività tecniche accessorie** (si pensi alla gestione dei flussi di energia, alla manutenzione degli impianti, alla contabilizzazione, all'amministrazione). Inoltre, va chiarito se e in che misura intende **internalizzare detti servizi** (attribuirne la gestione ad uno o più dei membri della CER o alla CER stessa) o **esternalizzarli** (affidarli a professionisti o imprese terze con contratti di servizio).
5. **Dimensione economica e finanziaria dell'intervento.** Le valutazioni appena descritte incidono sulla **dimensione economica** dell'intervento perché con-

(¹) Art. 31 c. 3 lett. f) D.Lgs. 199/2021.

sentono di avere una **stima dei ricavi e dei costi della CER**, che ovviamente dipenderanno da una pluralità di fattori: numero e qualità dei partecipanti, tipologia ed entità degli investimenti, tipologia di attività, organizzazione e così via. Per fare un esempio, quanto ai costi, se si internalizzano le attività si dovranno tenere in considerazione i costi derivanti dalla necessità di dotarsi di un'adeguata organizzazione d'impresa (personale, mezzi, materiali etc...), se si esternalizzano, si dovrà stimare quale sia il prezzo di mercato dei servizi da richiedere. Rispetto ai ricavi, è importante sapere quanta energia si riesce a produrre e autoconsumare tenendo conto degli incentivi, quanta vendere a terzi etc...

Per quanto concerne la **dimensione finanziaria**, le valutazioni devono avere ad oggetto le **fonti di finanziamento e le risorse per realizzare quanto si progetta**, al fine di garantire la stabilità

nel tempo del progetto. Per esempio e con un buon grado di approssimazione, se le tariffe incentivanti possono certamente rappresentare una risorsa finanziaria, queste sono tuttavia legate alla quantità di energia prodotta e condivisa: ne discende che occorre capire dove reperire le risorse per effettuare l'investimento a monte per avviare la CER (costruire l'impianto) e quali sono gli oneri finanziari correlati.

6. Rapporti contrattuali. Tanto il modello giuridico prescelto quanto il contenuto e la regolamentazione dei rapporti negoziali che si instaurano tra le parti risentono indubbiamente di tutti gli elementi appena descritti. Si pensi ai riflessi di ordine contrattuale connessi alla scelta di internalizzare o esternalizzare le attività. Nel caso delle CER la scelta tra una o l'altra opzione produce delle conseguenze ancora più significative perché può incidere sull'orga-



Figura 2: Elementi di valutazioni per la scelta delle CER

nizzazione imprenditoriale richiesta per svolgere le attività. Giacché la CER è un soggetto di diritto autonomo, se si vuole internalizzare le attività, sarà

opportuno optare per un **modello giuridico adeguato alla struttura organizzativa più complessa** che queste richiedono.

Elementi comuni a tutti i modelli giuridici di costituzione della CER

2.1 La partecipazione alla CER

Una delle questioni più delicate e trasversali relative alla costituzione di una CER attiene alle modalità di partecipazione. Tre sono gli aspetti principali cui prestare attenzione:

La tipologia dei soggetti ammessi a partecipare. È bene precisare subito che l'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021, che ha recepito la direttiva 2018/2001/UE, presenta una formulazione che può dare luogo a dubbi interpretativi se non letta alla luce del diritto europeo. L'articolo in questione sancisce, da un lato, che partecipare alla comunità energetica è un diritto dei clienti finali, dall'altro che *«l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica ... che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione».*

È previsto inoltre che per quanto riguarda le imprese, *«la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale».*

Ad una prima lettura sembra dunque che la partecipazione alle CER sia un diritto di **tutti i clienti finali** (comprese le grandi imprese, poiché anche queste rivestono la qualifica di cliente finale alla luce del diritto europeo e ad eccezione delle imprese che operano principalmente nel settore elettrico), e che **solo i soggetti elencati dalla legge** possono esercitare poteri di controllo sulle CER.

Questa lettura si rivela, tuttavia, errata a causa di una lacuna del diritto nazionale nel re-

cepimento del diritto europeo, che da questo deve necessariamente essere integrata. L'art. 2 punto 16) della direttiva definisce infatti la CER come un soggetto giuridico *«i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali».* La direttiva è dunque esplicita nell'indicare i soggetti che possono partecipare e non opera alcun generico riferimento ai poteri di controllo, come invece fa la normativa italiana.

A ben vedere anche la definizione del diritto europeo potrebbe apparire assai più restrittiva rispetto all'elenco dettagliato formulato dal nostro legislatore, sebbene sul punto sia agevole sostenere che i concetti di impresa e di autorità locale di derivazione europea sono talmente ampi da poter ragionevolmente ricomprendere tutte quelle tipologie di enti privati e pubblici previsti dalla legge nazionale.

Seguendo questa impostazione, deve ritenersi esclusa per contrasto con il diritto europeo la partecipazione alle CER delle grandi imprese. In altre parole, dunque, **le grandi imprese non possono partecipare alle CER** in ragione del fatto che nella direttiva europea richiamata è fatto esplicito riferimento alle PMI, nozione di diritto europeo che ha una connotazione ben precisa. Allo stesso modo devono ritenersi comprese anche le micro-imprese, che nella prospettiva che qui preme rientrano nell'insieme delle piccole imprese.

La c.d. partecipazione aperta.

Un altro aspetto di grande rilevanza per la costituzione delle future CER riguarda la questione della c.d. partecipazione aperta. Questa si fonda su di una particolare previsione della legge nazionale secondo cui *«la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli*

appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b)»².

Tale previsione, trova le proprie radici nell'art. 22 della Dir. UE/2018/2011, che stabilisce che *«i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile»*.

Ancora una volta, quindi, il riferimento ai poteri di controllo operata dal legislatore nazionale e assente in ambito europeo può condurre a equivoci, che è bene subito chiarire.

In primo luogo, va ribadito che il riferimento ai consumatori qui sta ad indicare l'espressione di derivazione europea di "consumatore di energia", e non già il consumatore da Codice del consumo³.

Il confronto tra la normativa europea e quella italiana ci consente allora di capire meglio cosa debba intendersi per "partecipazione aperta". **Partecipare** a una CER è un diritto di tutti i clienti finali, deve essere dunque sempre consentito aderire ad una CER. Parimenti è un diritto – e deve dunque essere sempre consentito – **abbandonare** la CER. Tali considerazioni non dovrebbero comunque indurre a considerare la partecipazione "aperta" come partecipazione "libera", intesa come facoltà di entrare o uscire dalla CER a proprio piacimento e senza alcuna regola o condizione. E ciò per due ragioni fondamentali.

La prima è di ordine economico o di puro fatto: una lettura della partecipazione come partecipazione "libera, senza regole" minerebbe profondamente la stabilità della CER come soggetto giuridico e la credibilità di questa di mantenere i propri impegni di fronte ai terzi. Come

potrebbe la CER programmare investimenti o dotarsi di una struttura di impresa adeguata se fosse soggetta ad una variabilità continua della compagine associativa con membri che possono aderire o recedere senza vincoli?

La seconda è più propriamente giuridica e si fonda su due elementi. Per un verso, la stessa direttiva europea stabilisce che la partecipazione può essere soggetta a "condizioni o procedure", purché queste non siano "ingiustificate o discriminatorie". Vale a dire che l'atto costitutivo può ben prevedere particolari condizioni all'ingresso o all'uscita in/da la CER, volte a tutelare la stabilità di questa come soggetto giuridico. **Queste condizioni però non devono essere ingiustificate: devono cioè rispondere ad un canone di ragionevolezza e proporzionalità. Esse non devono inoltre essere discriminatorie: così è possibile prevedere condizioni differenziate ad esempio per categorie di membri, purché le medesime condizioni si applichino a tutti i membri che appartengono alla medesima categoria.**

Queste condizioni oltre ad essere ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie, devono essere introdotte *«sulla base di criteri oggettivi [e] trasparenti»*. **Perché tali criteri siano trasparenti, pare sufficiente che questi siano predeterminati**, ovvero inclusi nell'atto costitutivo della CER o in altro atto dalla stessa emanato con questo proposito. **Perché siano oggettivi, occorre invece che siano ricondotti ad elementi di ordine tecnico o di fatto** che non lascino agli organi decisionali della CER una eccessiva discrezionalità nel valutare le richieste di adesione o di recesso, prescindendo dagli elementi tali elementi oggettivi all'uso definiti come parametro di valutazione⁴.

Questa concezione della partecipazione aperta come contrapposta alla partecipazione "libera e senza regole" è del resto indirettamente confermata dall'art. 32 del d.lgs. n. 199/2021 secondo cui i membri della CER *«possono recedere in ogni momento dalla configurazio-*

⁽²⁾ Vale a dire quella lista di soggetti riportata al punto precedente.

⁽³⁾ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)

⁽⁴⁾ **A titolo esemplificativo**, pensiamo ad una CER costituita come società per azioni. È lecito prevedere che un soggetto in condizione di povertà energetica acquisisca la qualifica di socio ad un prezzo simbolico, per esempio, attraverso l'acquisto di un'azione ad un valore di un euro, mentre l'ingresso in società per le medie imprese sia condizionato a conferimenti al capitale in natura (che si potrebbe tradurre nell'obbligo di mettere nella disponibilità della CER un impianto di una determinata tipologia o dimensione) o in danaro (acquisto di un pacchetto minimo di azioni). Queste condizioni passerebbero il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità, purché trovino applicazione per tutte le richieste provenienti da consumatori in povertà energetica o medie imprese (non discriminazione).

Inoltre, queste condizioni appaiono oggettive, perché ancorate alla tipologia di membro e non al singolo richiedente. Affinché siano trasparenti è invece sufficiente che essi siano conosciuti in anticipo da tutti i potenziali membri nel senso sopra precisato.

ne di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati».

Come si evince dalla disposizione citata, il membro della CER può recedere in qualunque momento, purché tuttavia si conformi alle condizioni previste dall'atto costitutivo della CER al fine di salvaguardare (nel caso specifico) gli investimenti effettuati. Questo ragionamento, nondimeno, nell'ottica europea appena descritta può estendersi ad altre condizioni purché queste presentino i caratteri di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione.

Limitazioni territoriali o di ordine tecnico. Data la declinazione della c.d. partecipazione aperta nel senso appena descritto, elemento centrale per il corretto funzionamento della CER potrebbe divenire quello di delimitare l'ambito territoriale di azione della medesima. Per meglio comprendere questa ultima affermazione, occorre precisare in via preliminare che tanto la direttiva quanto la legge naziona-

le non prevedono particolari limitazioni territoriali per l'operatività della CER. In un primo momento, posto che i meccanismi incentivanti previsti dalla normativa e dagli atti regolatori dell'ARERA trovavano applicazione all'energia condivisa all'interno della medesima cabina secondaria, si era ritenuto che il raggio di azione della CER fosse tecnicamente delimitato proprio dalla configurazione della rete di distribuzione a valle della cabina secondaria. Tale impostazione, in seguito, è mutata in favore dell'allargamento del perimetro entro il quale l'energia condivisa beneficia della tariffa incentivante all'area sottesa ad una medesima cabina primaria. Cionondimeno, tale limitazione non esclude che possano essere costituite CER di dimensioni superiori, che comprendano cioè anche più cabine primarie. Infatti, la delibera di ARERA n. 712/2022⁵ chiarisce che i membri di una CER, per poter partecipare alla configurazione, devono essere situati nella medesima zona di mercato, e che solo per il calcolo dell'energia condivisa ai fini dell'erogazione degli incentivi rileva il perimetro della cabina primaria.



Figura 3: Gli aspetti da considerare alle CER

(⁵) Il citato provvedimento consente la costituzione di comunità di dimensione maggiore a quelle dell'area sottesa alla cabina primaria, purché la comunità al suo interno tenga nettamente suddivisi gli scambi di energia tra i singoli membri per appartenenza alla medesima cabina. In altri termini, è previsto che la Comunità «caratterizzata da un unico statuto, possa identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso».

2.2 Tipologia di contratti rilevanti

Elemento comune ai vari modelli giuridici di CER che saranno illustrati nel prosieguo è che sono costituiti per mezzo di un **contratto di diritto privato**.

Le CER si configurano pertanto come enti di diritto privato, ed in quanto tali sono soggetti

alle **regole del diritto civile**, se non per le deroghe dovute alla partecipazione di soggetti pubblici o di fonti di finanziamento pubblico illustrati nel paragrafo successivo.

Quanto agli strumenti contrattuali che vengono in rilievo, occorre tenere distinti tre piani:

a) **I rapporti interni tra i membri** sono regolati da uno o più contratti a seconda della specifica configurazione prescelta. Poiché la CER è **soggetto autonomo di diritto** occorre un atto costitutivo del nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, secondo quanto si dirà nel prosieguo. Inoltre, è possibile che all'atto costitutivo si aggiungano **ulteriori contratti perfezionati tra la Comunità e il singolo membro** in relazione ai servizi espletati dalla prima nei confronti del secondo: ad esempio, per regolare lo scambio di energia tra CER e membri, per l'espletamento di servizi accessori (ricarica veicoli elettrici o quant'altro).

b) **I rapporti con i terzi**. Nello svolgimento delle proprie attività la CER avrà necessità di concludere **contratti con i terzi**. La tipologia dei contratti varia grandemente a seconda della specifica configurazione che questi assumono, come risulta dai modelli proposti nel prosieguo. A titolo esemplificativo, si pensi ai contratti per la costruzione

degli impianti o per la manutenzione degli stessi: questa potrebbe essere esternalizzata, vale a dire affidata ad imprese terze che offrono questo tipo di servizi, oppure internalizzata, vale a dire espletata dalla CER con mezzi e personale proprio o messo a disposizione da uno o più membri.

Nel primo caso il servizio di manutenzione sarà oggetto di un contratto tra la comunità (soggetto di diritto autonomo) e l'impresa terza. Nel secondo caso l'attività in questione sarà regolata da atti negoziali interni: vale a dire, da un contratto tra CER e membro che svolge la manutenzione e così via.

c) **I rapporti con il GSE**. Nelle regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa 2022 il GSE prevede l'individuazione di un referente (soggetto delegato responsabile) per i rapporti tra la CER e il GSE sulla base di **contratti di mandato** (con rappresentanza) conclusi tra il soggetto delegato e i singoli membri.



Figura 4: Tipologie di contratti rilevanti per le CER

2.3 Particolari questioni sottese alla partecipazione alla CER di soggetti pubblici o all'accesso della CER a finanziamenti pubblici

Caratteristica delle CER è che possono parteciparvi tanto soggetti privati quanto **soggetti pubblici**. Per quanto riguarda questi ultimi, è indubbio che tanto gli enti territoriali e locali, quanto i soggetti a questi strettamente connessi possano svolgere un'importantissima funzione di aggregazione e di propulsione alla creazione di CER.

Nel corso della presente trattazione sono sempre evidenziate chiaramente e in relazione ai singoli aspetti di volta in volta approfonditi, le peculiarità che possono derivare dalla partecipazione di un soggetto pubblico in ragione della speciale disciplina amministrativa che pervade l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati.

Per quanto concerne **la partecipazione di un soggetto afferente alla sfera pubblica**, è innanzitutto importante prestare attenzione alle conseguenze che essa genera sulle possibili attività delle CER, in rapporto alla diversa ipotesi di una partecipazione tutta privata.

a) **L'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica per la promozione della costituzione della CER.**

La questione attiene alle modalità con cui l'ente pubblico, promotore della nascita di una nuova CER, giunge a stipulare un contratto con dei soggetti privati per la costituzione della CER. Più precisamente, è lecito chiedersi se l'ente pubblico debba svolgere una procedura di evidenza pubblica per individuare i soggetti da coinvolgere nel percorso di costituzione della CER e se il contratto da stipulare con questi ultimi debba seguire le regole dell'evidenza pubblica. Orbene, nel caso in commento, si ritiene che non trovino applicazione le regole dell'evidenza pubblica in ragione del fatto che la partecipazione è "aperta" e che non si verifica alcun processo di selezione di tipo concorrenziale. Sul punto si rinvia tuttavia per specifici approfondimenti ai successivi paragrafi, dove l'argomento è trattato nel dettaglio.

b) **L'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica per i contratti stipulati tra la CER e i terzi.**

Diversa è la questione se i contratti stipulati con soggetti terzi da una CER composta anche da soggetti pubblici debbano essere assoggettati a procedure di evidenza pubblica.

Si pensi ad esempio ad un contratto stipulato da una CER con un'impresa per la manutenzione degli impianti di produzione di energia rinnovabile nel caso in cui si decida di esternalizzare il servizio.

In tal caso, poiché la CER è un soggetto autonomo di diritto privato, questa sarà tenuta ad applicare le regole dell'evidenza pubblica **solo se qualificabile come organismo di diritto pubblico**⁶, e dunque:

1. Istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2. dotata di personalità giuridica;
3. la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Ora, posto che non è questa la sede per dirimere una questione così complessa e che in ogni caso necessiterà di un accertamento caso per caso, certo è che il primo requisito è insito nell'istituto della CER, il secondo è quasi altrettanto connaturato, se non in una sola

⁽⁶⁾ Art. 3 (Definizioni) D.Lgs. 50/2016

eccezione di cui si dirà nel prosieguo, mentre per quanto concerne il terzo, ci sono buone probabilità che si avveri (anche per via del cospicuo pacchetto di incentivi e finanziamenti pubblici).

Per quanto concerne i **finanziamenti pubblici**, preme qui sottolineare che le CER ammesse a beneficiare di finanziamenti pubblici, ad esempio per sostenere in parte le spese di realizzazione degli impianti, devono presta-

re particolare attenzione a quelle valutazioni preliminari sopra illustrate che consentono di garantire **stabilità nel tempo** all'organizzazione. L'attribuzione di finanziamenti, in special modo se connessa a fondi strutturali europei, richiede sempre (o quasi) che i progetti di investimento finanziati dimostrino la loro stabilità per un periodo di tempo determinato, generalmente della durata di qualche anno, pena la restituzione con gli interessi di quanto indebitamente percepito.

3. I modelli giuridici

Come anticipato, i modelli giuridici che consentono la costituzione di una CER sono molteplici e variano a seconda delle peculiarità, delle finalità e della composizione della comunità stessa.

Di seguito verranno analizzate le caratteristiche principali di alcuni dei modelli giuridici utilizzabili, suddividendoli in due macrocategorie: **modelli societari** e **modelli del terzo settore**.

3.1. I modelli societari

La creazione di una CER può avvenire attraverso la costituzione di una **società** ai sensi del libro V del codice civile. Da tempo è stato infatti abbandonato il binomio società – scopo di lucro, per cui la scelta di modelli societari è compatibile con lo scopo della CER.

L'analisi che segue si concentra su modelli generali che possono essere adattati agevolmente alle specifiche esigenze o peculiarità del caso concreto. Ad esempio, a seconda dello *specifico oggetto sociale* della CER o delle *modalità* con cui




Figura 5: I modelli giuridici delle CER

l'atto costitutivo persegue le finalità ambientali e sociali, di cui pure si è detto, la CER potrà assumere la denominazione di **società**, di **società benefit** o anche di **impresa sociale**, senza che ciò imponga delle differenze di rilievo nella prospettiva che qui preme. È bene invece sin da subito precisare che, in ragione delle

3.1.1 Società commerciali

Il modello delle società commerciali o società di capitali – società per azioni SPA, società a responsabilità limitata SRL – è adatto per **progetti di CER di maggiore complessità**, dal momento che garantisce stabilità alla configurazione (utile per investimenti di medio e/ o lungo periodo) e presuppone un'organizzazione imprenditoriale interna adeguata all'espletamento di molteplici attività (**tabella 1**).

Come conseguenza delle due caratteristiche appena menzionate, le società di capitali presentano maggiori oneri per i partecipanti, che si concretizzano in:

- a) **costi di costituzione elevati**, in quanto la normativa civilistica richiede la costituzione con atto pubblico oltre agli oneri per la **costituzione del capitale societario**, tramite conferimenti da parte dei soci al momento dell'acquisizione della partecipazione;
- b) **costi di gestione elevati**, in quanto la società deve dotarsi di appositi **organi di vertice** e di **personale** per garantire il corretto funzionamento della stessa, oltre che degli organi di controllo previsti dalla legge per la contabilità propria di queste società. L'organigramma della società potrà variare poi a seconda che i soci optino per internalizzare od esternalizzare determinati servizi strumentali o fondamentali per il funzionamento della CER;
- c) necessaria sottoposizione alle **regole di contabilità** previste per questo genere di società.

Quanto alla **partecipazione** alle società in questione, occorre innanzitutto precisare che essa è possibile tanto per **persone fisiche** quanto per **persone giuridiche** (enti pubblici e privati). Per gli **enti pubblici**, la partecipazione a società di capitali è consentita a norma dell'art.

considerazioni sopra svolte riguardo alla c.d. "partecipazione aperta", non è possibile costituire società di persone o società consortili. Le prime perché precluse alle pubbliche amministrazioni, le seconde a tutti i membri che non siano imprenditori.

3 TUSP. A tal proposito, va segnalato che la costituzione di una CER in forma societaria con la partecipazione di enti pubblici presenta un apparente conflitto non risolto con le norme del TUSP sulle **società miste pubblico – private**. Prima dell'entrata in vigore della disciplina sulle CER, infatti, l'unico ambito di costituzione di una società con soci sia pubblici sia privati è stata la materia dei contratti pubblici. L'art. 17 TUSP prevede che le pubbliche amministrazioni possano costituire una società con un socio privato, a patto che questo sia stato scelto con una c.d. gara a doppio oggetto: vale a dire, una procedura ad evidenza pubblica volta a conferire al privato tanto la qualifica di socio quanto la qualifica di affidatario di un contratto pubblico.

Nel caso in esame, le attività che la CER espleta nei confronti dei propri membri (comprese dunque le amministrazioni socie) possono astrattamente ricondursi a servizi nella definizione propria del diritto europeo dei contratti pubblici.

Si deve ritenere tuttavia che l'**esclusione dall'applicazione del codice dei contratti pubblici** e, di riflesso, della regola della c.d. gara a doppio oggetto, si debba fondare su due ordini di considerazioni:

1. per non contrastare con il **principio di concorrenza** e il **principio di parità di trattamento**, la CER dovrebbe individuare nel proprio statuto una serie di criteri o requisiti, ragionevoli, proporzionati e distinti per tipologia di socio (es. ente del terzo settore, consumatore, impresa) che si applicano **senza discriminazione** a tutti i soggetti richiedenti, secondo quanto precedentemente illustrato in tema di partecipazione aperta (par. 2.1). In questo modo la società (nei fatti) mista pubblico privato non ope-

ra una selezione di tipo concorrenziale tra le posizioni / interessi confliggenti degli operatori economici che aspirano a partecipare, dunque, non è necessario seguire una procedura comparativa (evidenza pubblica).

In conclusione, **l'assenza di selezione di tipo concorrenziale determina l'incompatibilità con la gara;**

2. la previsione in commento non trova applicazione nel caso di **CER già costituite in forma societaria** da soci privati nei confronti delle quali le pubbliche amministrazioni decidono di acquisire partecipazioni in un secondo momento. In questo caso infatti l'acquisizione della partecipazione segue le regole ordinarie previste dal TUSP.

Inoltre, coerentemente con quanto appena affermato, lo statuto della società può prevedere **distinte categorie di soci cui attribuire diritti sociali diversi**. Così, **a titolo esemplificativo**, è possibile prevedere particolari categorie di azioni senza diritto di voto in assemblea riservate ai soci-consumatori (es. **clienti domestici**), i quali potrebbero anche acquisire la qualità di socio attraverso l'acquisto di una sola azione a prezzo simbolico (ad esempio, per i **soci in condizione di povertà energetica**) a fronte di una rinuncia ad esprimere i propri voti in assemblea. Lo stesso vale per l'acquisto delle quote in una CER configurata come società a responsabilità limitata. Al contempo, l'acquisizione di partecipazioni sociali (e i relativi diritti) potrebbe risultare proporzionale alla compartecipazione del socio agli investimenti, attraverso la determinazione di diverse tipologie di conferimenti in conto capitale.

Nel caso di CER costituite in forma di società di capitali la questione del **controllo** segue le regole ordinarie previste per questo tipo di società.

Sul piano pratico, va da sé che maggiore è il contributo patrimoniale del singolo membro alla CER, maggiori potrebbero essere le sue aspettative di poter decidere in merito alla direzione che le attività e gli investimenti di questa debbano intraprendere.

Nel caso delle società di capitali la questione è facilmente risolta dalla quantità di azioni o dall'ampiezza della quota posseduta da cia-

scun membro, di norma proporzionale ai conferimenti, e conseguentemente ai diritti patrimoniali e amministrativi, insomma al peso che il voto del singolo ha nell'assemblea dei soci.

Va precisato che in caso di **partecipazione di enti pubblici** e di **CER non in controllo pubblico** potrebbero anche essere previsti nello statuto **particolari poteri decisionali** attribuiti al socio pubblico in relazione a questioni specifiche afferenti alle finalità sociali e ambientali perseguite dalla comunità.

Con riferimento invece alla **partecipazione dei membri**, lo statuto potrebbe prevedere **distinte ipotesi di recesso del socio a seconda della compartecipazione di questo agli investimenti** in modo da garantire a questo un'equa compensazione e alla società di mantenere l'equilibrio patrimoniale.

Per il resto, la normativa civilistica prevede che sia l'atto costitutivo della società a stabilire **le condizioni e le modalità con le quali il socio può recedere**. Sebbene non vi sia unanimità di opinioni sulla possibilità che lo statuto preveda ipotesi di **recesso ad nutum del socio**, vale a dire a discrezione di questo senza necessità che si avverino particolari condizioni, è opportuno propendere per la previsione nello statuto di tali ipotesi solo per particolari categorie di membri come, ad esempio, **per i soci-consumatori** (es. clienti domestici), per i quali si è detto l'acquisizione di azioni senza diritto di voto e la scarsa o addirittura assente compartecipazione agli investimenti potrebbe rendere meno rischioso il recesso per la stabilità dell'organizzazione. In ogni caso, ciò che rileva è che occorre regolare già nell'atto costitutivo cosa avviene nel caso di recesso del socio che abbia o meno partecipato agli investimenti. Questa, ad ogni modo, è una questione comune a tutti i modelli societari qui trattati.

Infine, quanto agli **investimenti**, le società di capitali rappresentano un modello adeguato a consentire alla CER di **realizzare investimenti in proprio e attirare capitali di intermediari finanziari** in ragione della stabilità e della capacità imprenditoriale che assicurano. Allo stesso modo, esse risultano adeguate alla gestione di impianti di proprietà dei soci o di impianti di proprietà di terzi di cui la CER ha la disponibilità.

Modelli societari di costituzione della CER

Società di capitali (SPA, SRL)

	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Struttura	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilità: essenziale per progetti complessi che comprendano la costruzione di nuovi impianti da parte della comunità • Organizzazione d'impresa: capacità di organizzarsi in forma imprenditoriale per progetti che prevedano l'attribuzione alla comunità di una pluralità di attività tra quelle previste dalla legge 	<ul style="list-style-type: none"> • Elevati costi di costituzione (es. atto pubblico costitutivo) • Elevati costi di gestione: necessità di dotarsi di una struttura di <i>governance</i> conforme al modello societario oltre che del personale necessario; sottoposizione alle regole di contabilità previste per questo genere di società
Partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> • Aperta a soci privati e a soci pubblici, in quanto le finalità della società sono compatibili con quelle previste dal TUSP • Possibilità di acquisizione delle azioni o quote da parte di persone fisiche (cittadini) e di persone giuridiche (imprese e p.a.) • (SPA) Possibilità di prevedere distinte categorie di azioni con o senza diritto di voto • (SRL) Possibilità di attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili 	<ul style="list-style-type: none"> • Conflitto non risolto con le norme del TUSP sulle società miste pubblico – private, scelta del socio privato con gara. Le società non devono prevedere meccanismi di ingresso discriminatori per soggetti in possesso dei medesimi requisiti
Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità per la CER di realizzare investimenti in nome e per conto proprio • Accesso al credito per la realizzazione degli impianti come conseguenza della stabilità la CER • Possibilità per la CER di regolare in via negoziale con i membri la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi • Possibilità per i membri di conferire al capitale della CER impianti in loro proprietà 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell'impianto • Regolare eventuali compensazioni in caso di recesso del socio che ha conferito l'impianto alla società

Tab. 1 - Modelli societari di costituzione della CER (Società di capitali SPA, SRL)

3.1.2 La società cooperativa

In alternativa ai modelli societari appena descritti, la CER può essere configurata come **società cooperativa**. Invero, il modello cooperativo contemplato dal codice civile presenta elementi di forte affinità con le caratteristiche della CER descritte in precedenza. Anche in questo caso, in base alla sua concreta configurazione, una CER costituita in forma coope-

rativa potrà essere declinata secondo i diversi modelli consolidatisi nella prassi recente, quali ad esempio quello delle cooperative di comunità etc., senza tuttavia che questo determini conseguenze di particolare rilievo in ordine ai vantaggi e ai limiti che in generale accompagnano il modello cooperativo. (**tabella 2**).

In particolare, questo modello si caratterizza per:

- a) **lo scopo mutualistico**. Alla base del rapporto cooperativo c'è lo scambio di prestazioni tra soci e cooperativa. Questa impostazione è pienamente compatibile con l'istituto della CER, dal momento che in esso sono centrali le prestazioni rivolte ai membri della comunità.
- b) **la variabilità del capitale**. Questa caratteristica è conosciuta anche come "**principio della porta aperta**", in quanto è sempre consentito l'ingresso di nuovi soci che rispettino i requisiti posti dallo statuto per acquisire la posizione di socio. Non vi è unanimità di vedute sul fatto che la c.d. *porta aperta* possa operare anche in uscita, vale a dire che il socio possa sciogliersi dal vincolo sociale semplicemente quando non sia più interes-

sato alla prestazione mutualistica. Ciò nondimeno, in virtù di quanto prima sostenuto circa la **partecipazione dei membri**, non pare esserci dubbio che la c.d. "porta aperta" in uscita possa essere estesa al caso specifico della CER. Come ricordato, lo statuto della CER può tuttavia prevedere delle ipotesi di recesso (uscita) dalla CER, subordinate a specifiche condizioni ed eventualmente vincolate a compensazioni per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che la legge stabilisce debbano comunque risultare equi e proporzionati. Non è, inoltre, da escludere, in assenza di precise indicazioni sul punto, che in relazione al caso concreto possa anche configurarsi una facoltà per le CER di prevedere meccanismi di uscita flessibili nel rispetto dei requisiti di legge.

Quanto alla **struttura**, le CER in forma di società cooperativa condividono con il modello della società di capitali il pregio di essere una **forma associativa stabile e in grado di dotarsi di un'adeguata organizzazione imprenditoriale**. Un'altra caratteristica importante di tale modello, inoltre, è la flessibilità: elemento che lo rende adeguato non solo per progetti di comunità complessi ma anche per progetti di comunità più semplici, per i quali il ricorso alla società di capitali potrebbe apparire troppo gravoso.

Inoltre, in base all'esatta configurazione della CER in relazione al caso concreto, questa potrebbe anche assumere i connotati di una **cooperativa a mutualità prevalente** con i conseguenti benefici anche in termini fiscali.

Un altro punto di forza del modello cooperativo è poi rappresentato dal fatto che esso è ampiamente diffuso. Nulla vieta, perciò, che attraverso apposite modifiche statutarie, possano acquisire la qualifica di CER anche **cooperative già esistenti**.

Quanto alla **partecipazione**, possono partecipare alla CER in forma cooperativa sia soggetti pubblici che soggetti privati.

Quanto ai **soggetti pubblici**, lo stesso TUSP consente la partecipazione delle pubbliche amministrazioni a questo tipo di società. Inoltre, per quanto concerne la compatibilità del modello cooperativo con la società mista del TUSP valgono integralmente le considerazioni svolte con riferimento alle società di capita-

li, in questo caso la c.d. “porta aperta” è compatibile con l’assenza di selezione all’ingresso di cui sopra. Quanto ai **soggetti privati**, invece, il codice civile consente l’acquisizione della qualifica di socio tanto a persone fisiche (cittadini, professionisti), quanto a persone giuridiche (imprese, enti del terzo settore, etc.).

Va inoltre rilevato come il modello in questione consente allo statuto di individuare **diverse categorie di soci** (socio cooperatore, socio sovventore, socio finanziatore, socio lavoratore etc...) che consentono alla CER cooperativa di attribuire diversi diritti/obblighi alle tipologie di membri previsti dalla normativa in tema di CER.

A titolo meramente esemplificativo, la costituzione di CER in forma cooperativa in aree rurali, aree poco densamente popolate o comuni di minore dimensione, potrebbe anche avere dei risvolti di ordine occupazionale, prevedendo l’acquisizione della qualifica di soci lavoratori a persone fisiche che presumibilmente possiedono un punto di prelievo all’interno dell’ambito territoriale in cui opera la comunità e che possono essere impiegate in servizi tecnici, quali ad esempio la manutenzione degli impianti nella disponibilità della CER.

In questo esempio, l’acquisizione della qualifica di socio (cooperatore o lavoratore) sarebbe non solo in linea con il dettato normativo in materia di cooperative, ma anche con i benefici sociali previsti dalla normativa in materia di CER, dal momento che un aumento dei livelli occupazionali può anche assumere connotati di rilevanza sociale in aree economicamente depresse, soggette a spopolamento e così via.

Per contro, un elemento che potrebbe presentare criticità attiene al **controllo della CER**.

Si è detto che per controllo si intende la capacità del singolo membro di avere un’influenza determinante sulle strategie di sviluppo o di gestione della CER. Nel modello cooperativo, pur potendo essere la partecipazione rappresentata da quote o azioni, l’esercizio dei diritti amministrativi da parte del socio segue, in linea generale e fatte salve alcune eccezioni, la **regola del c.d. voto capitario**, secondo cui ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto in assemblea⁷. Ne deriva che nella progettazione della CER cooperativa, questo elemento deve essere tenuto in debita considerazione.

Quanto agli **investimenti**, valgono per il modello le medesime considerazioni già espresse riguardo alle società commerciali.

(⁷) Fanno eccezione alla regola:

- le partecipazioni possedute da persone giuridiche, che possono esprimere fino ad un massimo di cinque voti, se lo statuto prevede in tal senso;
- le cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, dove l’atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico con il limite del decimo dei voti. L’applicazione di questa deroga alle CER è tuttavia dubbia, essendo stata questa deroga intesa ad oggi solo per le c.d. cooperative consortili. Si è detto innanzi che in ragione della possibilità riconosciuta dalla legge di partecipare anche a non imprenditori, lo strumento consortile, quale sia la forma assunta, non può essere utilizzato;
- i soci finanziatori, categoria tuttavia che appare incompatibile con la disciplina delle CER.

Modelli societari di costituzione della CER		
Società cooperativa		
	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Struttura	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilità: essenziale per progetti complessi che comprendano la costruzione di nuovi impianti da parte della comunità • Organizzazione d'impresa: capacità di organizzarsi in forma imprenditoriale per progetti che prevedano l'attribuzione alla comunità di una pluralità di attività. • Possibilità di fruire di regime fiscale speciale in relazione alle prestazioni rivolte ai membri 	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di costituzione (es. atto pubblico costitutivo) • Costi di gestione: necessità di dotarsi di una struttura di <i>governance</i> conforme al modello societario; sottoposizione alle regole di contabilità previste per questo genere di società
Partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> • Aperta a soci privati e a soci pubblici, in quanto le finalità della società sono compatibili con quelle previste dal TUSP • Piena compatibilità con la partecipazione aperta, elemento essenziale di questo genere di società (c.d. porta aperta) • Possibilità di prevedere diverse categorie di soci (es. socio cooperatore, socio sovventore, socio finanziatore, socio lavoratore etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo della società cooperativa: principio di democraticità nella gestione, secondo cui ciascun socio ha un voto in assemblea • Deroghe: sono previste specifiche deroghe alla regola del voto capitarario
Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità per la CER di realizzare investimenti in nome e per conto proprio • Possibilità per la CER di regolare in via negoziale con i membri la mesa a disposizione di impianti di proprietà di questi • Possibilità per i membri di conferire al capitale della CER impianti in loro proprietà • Accesso al credito per la realizzazione degli impianti come conseguenza della stabilità della CER 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell'impianto • Regolare eventuali compensazioni in caso di recesso del socio che ha conferito l'impianto alla società

Tab. 2 - Modelli societari di costituzione della CER (Società cooperativa)

3.2 I modelli del terzo settore

Il presente paragrafo propone due modelli di enti del terzo settore che sono stati selezionati sulla scorta della loro compatibilità con i requisiti e le caratteristiche essenziali delle CER.

Un elemento comune ad entrambi i modelli riguarda la forte connotazione di **utilità sociale** che questi modelli devono necessariamente

assumere nel caso concreto. Questo elemento, si è visto, non è estraneo alla CER, la quale per espressa previsione legislativa può perseguire benefici ambientali, economici o sociali non solo nei confronti dei suoi soci o membri, ma anche delle collettività di riferimento, secondo un criterio di territorialità («*aree locali in cui opera la comunità*»).

3.2.1 L'associazione

Il ricorso al modello associativo potrebbe essere indicato per **configurazioni semplici di CER**. Esso, infatti, presenta indubbiamente dei vantaggi rispetto alle società quanto a contenuti costi di costituzione e gestione. Vantaggi cui si aggiunge un regime fiscale agevolato rispetto al regime ordinario. Questo strumento, tuttavia, sconta una limitata capacità di gestione delle attività proprie della CER, poiché esso nasce con finalità diverse. Vale a dire, l'associazione è pensata per l'esercizio di attività di utilità sociale che **non** richiedono un'organizzazione di tipo imprenditoriale complesso.

In questa prospettiva, l'associazione dovrebbe avere un **oggetto il più possibile semplice**, tenuto conto che, in ragione della sua ridotta capacità di organizzazione delle attività, molte delle attività sottese al corretto funzionamento della CER potrebbero dover essere esternalizzate (es. servizio manutenzione, gestione tecnica degli impianti).

Il costo per l'esternalizzazione di queste attività potrebbe comportare perciò l'annullamento dei vantaggi generati dalla costituzione secondo il modello associativo.

Com'è noto, le associazioni possono essere **riconosciute o non riconosciute**. Il riconoscimento o meno comporta queste principali differenze:

a) Nel caso di CER - associazione riconosciuta (tabella 3):

- Costituzione con atto pubblico;
- Acquisizione della **personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta**. Essa risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e dei danni a questi causati.

b) Nel caso di CER - associazione non riconosciuta (tabella 4):

- Costituzione con scrittura privata;
- **Assenza di personalità giuridica e autonomia patrimoniale imperfetta**. All'associazione è attribuita semplice soggettività giuridica, vale a dire essa si presenta come un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici verso l'esterno. Tuttavia, essa ha un fondo comune e non un patrimonio, le persone che hanno agito per conto dell'associazione rispondono con il proprio patrimonio solidalmente con il fondo comune dell'associazione.

Per il resto, le ulteriori considerazioni che seguono valgono per entrambe le tipologie di associazione.

Quanto alla **partecipazione**, la CER costituita in associazione può essere certamente partecipata da soggetti pubblici o privati, non essendovi particolari preclusioni in tal senso. Come per gli altri modelli analizzati finora, poi, lo statuto può prevedere **particolari requisiti di ammissione declinati in modo diverso in base alla tipologia di socio**.

Essa inoltre è **compatibile con la partecipazione aperta** a tutte le tipologie di soci, essendo il **recesso** dall'associazione in linea di principio **libero**, se non per quanto stiamo per dire in merito agli investimenti.

Con riferimento agli **investimenti**, infatti, in linea di principio l'associazione potrebbe realizzare impianti propri, ricevere il trasferimento della proprietà di impianti dei soci tramite conferimento al patrimonio (o fondo comune), ricevere diritti di godimento o reali per ave-

re la disponibilità giuridica di impianti che restano di proprietà dei soci. In quest'ultimo caso i soci potrebbero stipulare con l'associazione un contratto (es. comodato, locazione etc.) con cui si impegnano a mettere i propri impianti a disposizione dell'associazione (diritto di godimento) o conferire al patrimonio di questa un diritto di superficie degli immobili di proprietà, affinché questa possa realizzare gli impianti (diritto reale).

Nel secondo caso, così come nell'ipotesi di conferimenti in danaro (contributi), queste soluzioni possono essere frenate dalla previsione codicistica secondo cui **i soci «non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione»** qualora decidano di lasciare l'associazione. Stessa cosa vale per l'associazione non riconosciuta, poiché il codice civile prevede che *«finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso»*⁸.

Ciò potrebbe comportare una scarsa propensione dei soci a conferire o contribuire al patrimonio (o fondo comune) dell'associazione, posto che se decidessero di uscire dalla comunità anzitempo, perderebbero ciò che nel frattempo hanno versato.

Quest'ultima osservazione pone peraltro in rilievo un conflitto tra due norme dal tenore opposto, che al momento non pare possa trovare soluzione: la regola generale delle associazioni appena enunciata e la norma prevista dalla disciplina in materia di CER, più volte richiamata, secondo cui i soci della CER possono recedere in qualunque momento *«fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati»*. Si può solo osservare che, quale che sia la posizione assunta dai singoli statuti, questo **elemento potrebbe generare conflittualità**.

La **devoluzione ai soci restanti dei beni afferenti al patrimonio (o al fondo comune) dell'associazione in caso di estinzione** della stessa è invece questione rimessa all'assemblea. Si tratta tuttavia di un'ipotesi connessa di fatto al fallimento del progetto di comunità energetica.

La disciplina del recesso può avere delle ripercussioni anche sulla **propensione della CER a realizzare investimenti** in nome e per conto proprio, giacché i soci non hanno particolari stimoli a partecipare allo sforzo finanziario, per le ragioni appena esposte.

In presenza di un patrimonio (o fondo comune) non particolarmente cospicuo, l'associazione potrebbe trovare difficoltà a trovare fonti di finanziamento alternative, tanto pubbliche quanto private, che potrebbero comunque essere subordinate alla costituzione di adeguate garanzie finanziarie o anche in termini di stabilità dell'organizzazione nel tempo (requisito questo tipico delle contribuzioni pubbliche, pena la restituzione di quanto percepito).

Un'altra questione che in questa sede si può solo accennare riguarda proprio la consistenza del patrimonio o del fondo comune che per opinione dominante dovrebbe essere proporzionata allo scopo che l'associazione si prefigge. Dato lo scopo assai ambizioso delle CER, determinare quando questo patrimonio (o fondo comune) possa dirsi proporzionato non può che dipendere dalle circostanze del caso concreto.

In conclusione e in termini assai generali, sarebbe opportuno limitare il ricorso all'associazione ad ipotesi in cui gli **impianti restano di proprietà dei membri e l'associazione diviene uno strumento snello di coordinamento di poche e semplici attività**, con tutti i limiti che ciò comporta per la visione strategica e le linee di sviluppo della comunità.

⁽⁸⁾ Rispettivamente artt. 24 e 37 cc.

Modelli del terzo settore di costituzione della CER		
Associazione riconosciuta		
	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Struttura	<ul style="list-style-type: none"> • Bassi costi di gestione • Regime fiscale agevolato • Personalità giuridica e schermo della responsabilità 	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di costituzione (atto pubblico) • Limitata capacità di gestione: lo strumento potrebbe essere utilizzato solo per CER che svolgono attività limitate perché non hanno una struttura capace di supportare una organizzazione imprenditoriale complessa
Partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> • Aperta a soci privati e a soci pubblici: la partecipazione allo strumento associativo non trova particolari restrizioni • Compatibilità con il requisito della partecipazione aperta • L'atto costitutivo individua i requisiti per acquisire la qualità di socio 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitata stabilità: il recesso dalla qualità di socio è in linea di principio libero
Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità per la CER di realizzare investimenti in nome e per conto proprio • Possibilità per la CER di regolare in via negoziale con i membri la mesa a disposizione di impianti di proprietà di questi • Possibilità per la i membri di conferire al patrimonio della CER impianti in loro proprietà 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamento degli investimenti: <ul style="list-style-type: none"> • Scarsa propensione dei soci a partecipare allo sforzo finanziario per gli investimenti operati dall'associazione • Limitata capacità dello strumento associativo di attirare risorse finanziarie dal mercato • i soci «non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione», nessuna compensazione in caso di compartecipazione agli investimenti • Regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell'impianto

Tab. 3 - Modelli del terzo settore di costituzione della CER (Associazione riconosciuta)

Modelli del terzo settore di costituzione della CER

Associazione non riconosciuta

	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Struttura	<ul style="list-style-type: none"> • Bassi costi di costituzione e di gestione • Regime fiscale agevolato 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitata capacità di gestione: lo strumento potrebbe essere utilizzato solo per CER che svolgono attività limitate perché non hanno una struttura capace di supportare una organizzazione imprenditoriale complessa • Autonomia patrimoniale imperfetta: le persone che hanno agito per conto dell'associazione rispondono con il proprio patrimonio solidalmente con il fondo comune dell'associazione per via dell'assenza di personalità giuridica
Partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> • Aperta a soci privati e a soci pubblici: la partecipazione allo strumento associativo non trova particolari restrizioni • Compatibilità con il requisito della partecipazione aperta • L'atto costitutivo individua i requisiti per acquisire la qualità di socio 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitata stabilità: il recesso dalla qualità di socio è in linea di principio libero
Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità per la CER di realizzare investimenti in nome e per conto proprio • Possibilità per la CER di regolare in via negoziale con i membri la mesa a disposizione di impianti di proprietà di questi • Possibilità per la i membri di conferire al patrimonio della CER impianti in loro proprietà 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamento degli investimenti: <ul style="list-style-type: none"> • Scarsa propensione dei soci a partecipare allo sforzo finanziario per gli investimenti operati dall'associazione • Limitata capacità dello strumento associativo di attirare risorse finanziarie dal mercato • i soci «non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione», nessuna compensazione in caso di compartecipazione agli investimenti • Regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro proprietario dell'impianto

Tab. 4 - Modelli del terzo settore di costituzione della CER (Associazione non riconosciuta)

3.2.2 La fondazione di partecipazione

Un altro modello giuridico tra quelli previsti dal codice del terzo settore, le cui caratteristiche possono essere astrattamente compatibili con la CER, è la **fondazione di partecipazione (tabella 5)**.

La fondazione di partecipazione è una speciale declinazione del modello tradizionale di fondazione che si è imposta in tempi recenti nella prassi, pur in assenza ad oggi di un chiaro inquadramento normativo.

In buona sostanza, la fondazione di partecipazione può essere descritta come un **modello ibrido tra fondazione e associazione**.

Per intenderci, la fondazione tradizionale può essere sommariamente definita come un patrimonio destinato ad uno scopo di utilità pubblica: vale a dire che attraverso la costituzione di una fondazione, un soggetto (fondatore) si priva di una parte del proprio patrimonio creando un soggetto giuridico *ad hoc* (la fondazione). Questo patrimonio viene gestito da amministratori, nominati secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo, al fine di realizzare con i proventi della gestione i fini di utilità pubblica (o sociale) che lo stesso fondatore ha individuato al momento della costituzione della fondazione.

Rispetto al modello tradizionale, la fondazione di partecipazione presenta la peculiarità di essere **contaminata da elementi associativi**: vale a dire è possibile che la fondazione sia **costituita da una pluralità di soci** (denominati soci fondatori) e che lo statuto consenta ad **altri soggetti di acquisire la qualifica di socio** in un secondo momento (variamente denominati soci ordinari, soci sostenitori etc...), proprio come avviene nel caso delle associazioni.

In ragione delle peculiarità proprie della fondazione, la "partecipazione" avviene attraverso l'apporto (conferimento) al patrimonio della fondazione da parte del singolo socio di denaro, beni o diritti, secondo le modalità stabilite dallo statuto. In altri termini, lo statuto può stabilire come e in che misura debba avvenire il conferimento, vale a dire se esso debba avvenire *una tantum* o periodicamente, nonché il valore di questo.

1. **Il controllo e la vigilanza dell'autorità governativa.** In ragione delle finalità di pubblica utilità perseguite dalla fonda-

Inoltre, lo stesso statuto può prevedere, come si è detto, diverse categorie di soci cui possono essere associati diversi obblighi (es. conferimento) e diritti (es. nomina amministratori).

Anche nel caso della fondazione in esame, infatti, si può pensare che il socio-consumatore o il socio-vulnerabile possa partecipare con conferimenti al limite del simbolico, non essendo ragionevole che si imponga a questa categoria di partecipanti il medesimo sforzo che ad una media impresa o ad un ente territoriale. Parimenti, la capacità di incidere sulla gestione (**controllo**) della fondazione, in sostanza sulla nomina degli amministratori, dovrebbe essere proporzionale a detto sforzo.

Va inoltre precisato che, sempre nella prassi, la fondazione di partecipazione si è imposta come strumento per ricevere **successivi finanziamenti** pubblici e privati di regola utilizzati per gli scopi della fondazione e non necessariamente patrimonializzati.

Vale a dire che a prescindere dalla loro acquisizione a patrimonio, le fondazioni in esame possono ricevere fondi da destinare direttamente al perseguimento dello scopo per la quale è stata fondata. Quando si applica il modello alle CER, data l'assoluta novità, non ci sono elementi per sostenere o per negare che la CER possa utilizzare detti finanziamenti per la costruzione di nuovi impianti che verranno perciò acquisiti al patrimonio della stessa.

È bene sin da subito precisare che, trattandosi di un modello ibrido invalso nella prassi ma senza una precisa copertura normativa, alle fondazioni di partecipazione continuano ad applicarsi **le altre norme che regolano le fondazioni da codice civile**.

Quattro di queste possono rappresentare delle **potenziali limitazioni** al ricorso allo strumento in esame per la costituzione di una CER, e devono essere attentamente considerate nella fase di valutazione preliminare di fattibilità della comunità che si suggerisce di condurre:

zione, il codice civile assoggetta questa al controllo e alla vigilanza dell'autorità governativa (il Prefetto).

2. **L'estinzione della fondazione.** Il codice civile prevede che la fondazione si estingue quando lo **scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile**. Nel caso della CER questa ipotesi appare remota in ragione di quanto precedentemente espresso in merito alle finalità che persegue. Tuttavia, l'autorità governativa anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Nel caso di CER costituite secondo il modello di fondazione di partecipazione, l'ipotesi più rilevante è che, per questioni dovute alla sua gestione, il **patrimonio sia divenuto insufficiente** a raggiungere lo scopo, a meno di successivi conferimenti dai parti dei soci.
3. **La devoluzione dei beni conferiti dai soci.** Sebbene l'atto costitutivo possa prevedere astrattamente la devoluzione ai soci dei beni conferiti, questa può avvenire solo in caso di estinzione, doven-

do lo statuto prevedere espressamente che i terzi siano i soci della fondazione al momento della sua estinzione.

4. **Il recesso anticipato del socio,** che abbiamo visto essere una caratteristica essenziale della CER, avviene con il medesimo meccanismo delle associazioni: i soci uscenti non possono richiedere la **restituzione dei beni o i diritti conferiti**. Anche in questo caso valgono le considerazioni espresse riguardo alle associazioni e al potenziale conflitto normativo tra questa norma e la norma speciale che consente (ma non obbliga) le CER a prevedere meccanismi di compensazione per il socio uscente in caso di compartecipazione agli sforzi di investimento. Posto che anche con riferimento alle fondazioni non vi sono elementi tali da confermare o negare inequivocabilmente la facoltà per gli statuti di individuare dei meccanismi di ristoro per i soci uscenti che abbiano partecipato agli investimenti, si può solo osservare che, quale che sia la posizione assunta dai singoli statuti, questo elemento potrebbe **generare conflittualità** proprio perché non abbiamo elementi oggi per poter affermare che questa eventualità sia compatibile con il modello della fondazione.

Nei fatti, non è così lontano dal vero affermare che, una volta costituita la fondazione, i partecipanti **perdono la disponibilità ed il controllo del patrimonio** da questi destinato alla fondazione. Questa circostanza potrebbe rappresentare una barriera al conferimento di beni al patrimonio della fondazione. Allo stesso modo, i fattori appena descritti potrebbero rappresentare uno scarso stimolo da parte dei soci a partecipare allo sforzo finanziario per gli investimenti operati dalla fondazione.

Fatte queste premesse, il ricorso alla fondazione per la costituzione della CER presenta certamente dei vantaggi dovuti appunto alla stabilità dello strumento in esame e alla capacità di questa di attrarre finanziamenti, come sopra descritto. Inoltre, la fondazione può presentare **costi di gestione più contenuti** rispetto ai modelli societari più complessi (ad es. personale) per via di una struttura organizzativa più snella.

Elevati invece sono i costi di costituzione, che richiedono l'atto pubblico e la costituzione di un patrimonio adeguato allo scopo.

Va inoltre sottolineato che le fondazioni in questione potrebbero essere soggette ad un **diverso regime giuridico e fiscale** a seconda della qualificazione delle attività che queste espletano come commerciale o meno. Nell'esperienza attuale questa distinzione dipende dallo svolgimento di attività di pubblica utilità e attività di natura imprenditoriale. In quest'ultima non rientrano i frutti derivanti dalla gestione del patrimonio, ma rientra lo svolgimento di attività a mercato dalle quali la fondazione ottiene dei profitti che sono poi impiegati per il perseguimento dei suoi scopi di utilità pubblica. Nel caso delle CER l'erogazione di servizi ai soci può ingenerare dei dubbi circa l'inquadramento nella prima o nella seconda categoria, che non possono che essere risolti in relazione alla configurazione che questa assume in relazione al caso concreto.

Per contro, la fondazione presenta certamente una più **limitata capacità di gestione** delle attività oggetto della CER, le quali a seconda della complessità tecnica o economica in relazione al caso concreto potrebbero richiedere un'organizzazione di tipo imprenditoriale, la cui compatibilità con il modello della fondazione deve essere valutato in relazione al caso concreto. Almeno sulla scorta dell'esperienza attuale, questo modello potrebbe essere dunque preferibile nel caso in cui la fondazione abbia la **disponibilità degli impianti e la loro amministrazione** (per diritto di proprietà o diritto di godimento attribuito da singoli soci) ed **esternalizzi attraverso contratti di servizio** l'esple-

tamento di attività dal più elevato tasso tecnico. Quanto alla **partecipazione**, è pacifico che possano acquisire la capacità di socio tanto **persone fisiche**, quanto **enti pubblici e privati**. Per quanto concerne gli enti pubblici la possibilità di acquisire partecipazioni in una fondazione che vede la presenza di una molteplicità di soggetti privati deve ritenersi legittima per le medesime considerazioni espresse in relazione alla società mista.

Dato il carattere "aperto" della partecipazione, si può escludere che le amministrazioni operino una **selezione tra le posizioni degli operatori privati** ingenerando dei vantaggi che richiedono una previa procedura comparativa.

Modelli del terzo settore di costituzione della CER		
La fondazione di partecipazione		
	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Struttura	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilità: la fondazione può essere estinta o trasformata solo con atto dell'autorità prefettizia • Costi di gestione ridotti rispetto alle società • Regime fiscale favorevole per l'attività non commerciale • Possibilità per la fondazione di ricevere successivi finanziamenti pubblici e privati di regola utilizzati per gli scopi della fondazione e non patrimonializzati 	<ul style="list-style-type: none"> • Elevati costi di costituzione • Limitata capacità di gestione: la fondazione potrebbe non avere una struttura capace di supportare una organizzazione imprenditoriale complessa • Patrimonio: i soci perdono nei fatti la proprietà dei conferimenti al patrimonio della società e la possibilità di averli
Partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> • Aperta a soci privati e a soci pubblici: la partecipazione allo strumento associativo non trova particolari restrizioni • Possibilità di prevedere diverse categorie di soci: l'atto costitutivo individua i requisiti per acquisire la qualità di socio 	<ul style="list-style-type: none"> • Recesso: <ul style="list-style-type: none"> • in linea con il dettato normativo occorrerebbe prevedere ipotesi di recesso del socio, che tuttavia è puramente formale • nessuna compensazione in caso di recesso
Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità per la CER di realizzare investimenti in nome e per conto proprio • Possibilità per la CER di regolare in via negoziale con i membri la mesa a disposizione di impianti di proprietà di questi • Possibilità per la i membri di conferire al patrimonio della CER impianti in loro proprietà 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamento degli investimenti: scarso stimolo dei soci a partecipare allo sforzo finanziario per gli investimenti operati dalla fondazione • Regolare la disponibilità degli impianti dei soci in caso di recesso

Tab. 5 - Modelli del terzo settore di costituzione della CER (la fondazione di partecipazione)

Allegato A - Sintesi non tecnica

1. PRINCIPALI ELEMENTI CHE INCIDONO SULLA SCELTA DEL MODELLO GIURIDICO

In base alla normativa vigente, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) devono assumere la natura di soggetto giuridico autonomo rispetto ai partecipanti alla stessa, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE e dal d.lgs. n. 199/2021. Tuttavia, **non esiste un modello valido per tutte le possibili configurazioni che una CER può in concreto assumere.** Per coloro che abbiano interesse a cimentarsi con la costituzione di una CER è fondamentale procedere ad un'attenta analisi dello **stato di fatto**. Analisi che non può, tuttavia, prescindere da una **visione strategica sulle linee di sviluppo che si intendono perseguire**. Si tratta in sostanza di **valutare con un'analisi prospettica la sostenibilità del progetto** sotto il profilo:

- a) dei **soggetti potenzialmente interessati a partecipare**;
- b) delle **attività che concretamente possono essere realizzate**: una versione se vogliamo semplificata di un piano industriale (*business plan*);
- c) della **sostenibilità economica e finanziaria delle medesime attività**: una versione se vogliamo semplificata di un piano economico e finanziario.

La complessità di tale valutazione preliminare sarà ovviamente **proporzionata alla complessità della CER** che si intende costituire.

L'obiettivo finale, infatti, è quello di **garantire la stabilità e la sostenibilità del progetto**.

Ciò premesso alcuni dei principali elementi (ma non gli unici) su cui tali valutazioni dovrebbero basarsi sono:

1. **Qualità ed esigenze dei soggetti coinvolti**. Le CER, infatti, possono vedere coinvolte tipologie molto diverse di soggetti (clienti finali) i quali possono avere in astratto differenti capacità (o volontà) di partecipare alla CER, alla sua gestione, agli investimenti, alla produzione o al consumo di energia oppure sottostare a previsioni normative specifiche che possono incidere sul modello giuridico utilizzabile per costituire una CER. Tale valutazione dovrebbe essere finalizzata ad individuare tipologie di **membri-tipo** sia dal

punto di vista del profilo giuridico (es. Ente pubblico, pmi, persona fisica,) che dal punto di vista energetico e di capacità e propensione **di partecipare allo sforzo di investimento** per realizzare gli impianti nella disponibilità della CER in modo da avere un'idea della configurazione da scegliere anche sotto il profilo giuridico.

2. **Mappatura delle aree e delle fonti di energia rinnovabile a disposizione**. Al pari dei soggetti coinvolti è necessario avere informazioni esaustive sulle fonti di energia a disposizione e sulle superfici dove si intende installare gli impianti a servizio della CER.
3. **Scopi da perseguire**. L'ideazione della comunità non può prescindere da una valutazione circa gli **scopi da perseguire**, con riferimento cioè al **bilanciamento tra benefici economici, ambientali e sociali** nell'ottica di stimolare l'interesse a partecipare dei potenziali membri.
4. **Attività da svolgere**. Altrettanto fondamentale è capire che tipo di attività la CER sarà chiamata a svolgere. Occorre tenere presente che **al di là della previsione normativa** – che contempla tra i servizi erogabili dalle CER la promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, di ricarica dei veicoli elettrici, di assunzione del ruolo società di vendita al dettaglio etc. - **si possono rinvenire una serie di attività tecniche accessorie** (si pensi alla gestione dei flussi di energia, alla manutenzione degli impianti, alla contabilizzazione, all'amministrazione). Pertanto, nel caso in cui si preveda di svolgere una o più delle attività previste dalla normativa è necessario dotarsi di un modello giuridico che dia alla Comunità capacità di organizzarsi in forma imprenditoriale.
5. **Dimensione economica e finanziaria dell'intervento**. Le valutazioni sopra descritte incidono anche sulla **dimen-**

sione economica dell'intervento perché consentono di avere una **stima dei ricavi e dei costi della CER**, che ovviamente dipenderanno da una pluralità di fattori: numero e qualità dei partecipanti, tipologia ed entità degli investimenti, tipologia di attività, organizzazione e così via. Per quanto concerne la **dimensione finanziaria**, le valutazioni devono avere ad oggetto le **fonti di finanziamento e le risorse per realizzare quanto si progetta**, al fine di garantire la stabilità nel tempo del progetto e la bancabilità del soggetto giuridico.

6. **Rapporti contrattuali.** La CER, infatti, è un soggetto di diritto autonomo, e se si vuole internalizzare le attività, sarà opportuno optare per un **modello giuridico adeguato alla struttura organizzativa** complessa che queste richiedono. Se invece si concepisse la CER come un **mero attrattore di finanziamenti e di smistamento di contratti all'esterno**, allora si potrebbe propendere per modelli più snelli che non richiedono particolari organizzazioni imprenditoriali e quindi generano minori costi operativi.

2. ELEMENTI COMUNI A TUTTI I MODELLI DI COSTITUZIONE DELLA CER

Una delle questioni più delicate e trasversali relative alla costituzione di una CER attiene alle modalità di partecipazione. Tre sono gli aspetti principali cui prestare attenzione:

- I. **le grandi imprese non possono partecipare alle CER** in ragione del fatto che nella direttiva europea 2018/2001/UE è fatto esplicito riferimento alle PMI, nozione di diritto europeo che ha una connotazione ben precisa. Allo stesso modo devono ritenersi comprese anche le micro-imprese, che rientrano nell'insieme delle piccole imprese.
- II. **La c.d. partecipazione aperta. Partecipare** a una CER è un diritto di tutti i clienti finali, deve essere dunque sempre consentito aderire ad una CER. Parimenti è un diritto – e deve dunque essere sempre consentito – **abbandonare** la CER. Tali considerazioni non dovrebbero comunque indurre a considerare la partecipazione "aperta" come partecipazione "libera", intesa come facoltà di entrare o uscire dalla CER a proprio piacimento e senza alcuna regola o condizione. Ciò per due fondamentali ragioni. La prima, è che una lettura della partecipazione come partecipazione "libera, senza regole" minerebbe profondamente la stabilità della CER come soggetto giuridico e la credibilità di questa di mantenere i propri impegni di fronte ai terzi. La seconda è più propriamente giuridica

e si fonda su due elementi. Per un verso, la stessa direttiva europea stabilisce che la partecipazione può essere soggetta a "condizioni o procedure", purché queste non siano "ingiustificate o discriminatorie". Vale a dire che l'atto costitutivo può ben prevedere particolari condizioni all'ingresso o all'uscita in/da la CER, volte a tutelare la stabilità di questa come soggetto giuridico. **Queste condizioni però non devono essere ingiustificate: devono cioè rispondere ad un canone di ragionevolezza e proporzionalità. Esse non devono inoltre essere discriminatorie: così è possibile prevedere condizioni differenziate ad esempio per categorie di membri, purché le medesime condizioni si applichino a tutti i membri che appartengono alla medesima categoria.** Queste condizioni oltre ad essere ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie, devono essere introdotte «*sulla base di criteri oggettivi [e] trasparenti*». **Perché tali criteri siano trasparenti, pare sufficiente che questi siano predeterminati**, ovvero inclusi nell'atto costitutivo della CER o in altro atto dalla stessa emanato con questo proposito. **Perché siano oggettivi, occorre invece che siano ricondotti ad elementi di ordine tecnico o di fatto** che non lascino agli organi decisionali della CER una eccessiva discrezionalità nel valutare le richieste di adesione o di recesso.

III. **Tipologia di contratti rilevanti. Elemento comune** ai vari modelli giuridici di CER (che saranno illustrati nel prosieguo) è che sono costituiti per mezzo di un **contratto di diritto privato**. Quanto agli strumenti contrattuali che vengono in rilievo, occorre tenere distinti tre piani:

- a) **I rapporti interni tra i membri** sono regolati da uno o più contratti a seconda della specifica configurazione prescelta. Poiché la CER è **oggetto autonomo di diritto** occorre un **atto costitutivo**. Inoltre, è possibile che all'atto costitutivo si aggiungano **ulteriori contratti perfezionati tra la Comunità e il singolo membro** in relazione ai servizi espletati dalla prima nei confronti del secondo: ad esempio, per regolare lo scambio di energia tra CER e membri, per l'espletamento di servizi accessori (ricarica veicoli elettrici o quant'altro).
- b) **I rapporti con i terzi**. Nello svolgimento delle proprie attività la CER avrà necessità di concludere **contratti con i terzi**. A titolo esemplificativo, si pensi ai contratti per la costruzione degli impianti o per la manutenzione degli stessi (se esternalizzati) o contratti con produttori terzi.

c) **I rapporti con il GSE**. Nelle regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa 2022 il GSE prevede l'individuazione di un referente (soggetto delegato responsabile) per i rapporti tra la CER e il GSE sulla base di **contratti di mandato** (con rappresentanza) conclusi tra il soggetto delegato e i singoli membri.

IV. **Partecipazione alla CER di soggetti pubblici**. È lecito chiedersi se l'ente pubblico debba svolgere una **procedura di evidenza pubblica per individuare i soggetti da coinvolgere nel percorso di costituzione della CER** e se il contratto da stipulare con questi ultimi debba seguire le regole dell'evidenza pubblica. **Si ritiene che non trovino applicazione le regole dell'evidenza pubblica in ragione del fatto che la partecipazione è "aperta"** e che non si verifica alcun processo di selezione di tipo concorrenziale. Diversa è la questione se i **contratti stipulati con soggetti terzi da una CER composta anche da soggetti pubblici debbano essere assoggettati a procedure di evidenza pubblica**. In tal caso, poiché la CER è un soggetto autonomo di diritto privato, questa sarà tenuta ad applicare le regole dell'evidenza pubblica **solo se qualificabile come organismo di diritto pubblico**.

3. I MODELLI GIURIDICI

Di seguito verranno analizzate le caratteristiche principali di alcuni dei modelli giuridici utilizzabili, suddividendoli in due macro-categorie:

- d) **modelli societari**: *Società di capitali (SPA, SRL), Società cooperativa;*
- e) **modelli del terzo settore**: *Associazione (riconosciuta e non riconosciuta), fondazione di partecipazione.*

Per ciascuno dei modelli individuati saranno esaminati, nel testo integrale del quaderno con maggior dettaglio, i punti di forza e di debolezza in relazione a **struttura** (es. stabilità, capacità di gestione anche di attività in proprio, costi di costituzione), **partecipazione**, e

capacità e propensione all'**investimento**. È bene, inoltre, sottolineare che tutti i modelli individuati rispondono all'esigenza di garantire la partecipazione aperta a tutti i clienti finali/consumatori che ne hanno diritto.

Per quanto riguarda il **modello delle società commerciali o società di capitali - società per azioni SPA, società a responsabilità limitata SRL** - è adatto per **progetti di CER di maggiore complessità**, dal momento che garantisce stabilità alla configurazione (utile per investimenti di medio e/o lungo periodo) e presuppone un'organizzazione imprenditoriale interna adeguata all'espletamento di molteplici attività. Come conseguenza delle due caratteristiche appena menzionate, le società di capitali presentano maggiori oneri per i partecipanti,

che si concretano in: **costi di costituzione e gestione elevati**, necessaria sottoposizione alle **regole di contabilità** previste per questo genere di società. Infine, quanto agli **investimenti**, le società di capitali rappresentano un modello adeguato a consentire alla CER di **realizzare investimenti in proprio e attirare capitali di intermediari finanziari** in ragione della stabilità e della capacità imprenditoriale che assicurano. Allo stesso modo, esse risultano adeguate alla gestione di impianti di proprietà dei soci o di impianti di proprietà di terzi di cui la CER ha la disponibilità. In alternativa ai modelli societari appena descritti, la CER può essere configurata come **società cooperativa** che presenta elementi di forte affinità con le caratteristiche della CER descritte in precedenza in particolare per quanto riguarda lo **scopo mutualistico** e la **variabilità del capitale**.

Quanto alla **struttura**, le CER in forma di società cooperativa condividono con il modello della società di capitali il pregio di essere una **forma associativa stabile e in grado di dotarsi di un'adeguata organizzazione imprenditoriale**. Un altro punto di forza del modello cooperativo è poi rappresentato dal fatto che esso è ampiamente diffuso. Nulla vieta, perciò, che attraverso apposite modifiche statutarie, possano acquisire la qualifica di CER anche **cooperative già esistenti**. Va inoltre rilevato come il modello in questione consente allo statuto di individuare **diverse categorie di soci** (socio cooperatore, socio sovventore, socio finanziatore, socio lavoratore etc...) che consentono alla CER cooperativa di attribuire diversi diritti/obblighi alle tipologie di membri previsti dalla normativa in tema di CER. Per contro, un elemento che potrebbe presentare criticità attiene al **controllo della CER**.

Nel modello cooperativo, pur potendo essere la partecipazione rappresentata da quote o azioni, l'esercizio dei diritti amministrativi da parte del socio segue, in linea generale e fatte salve alcune eccezioni, la **regola del c.d. voto capitario**, secondo cui ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto in assemblea. Ne deriva che nella progettazione della CER cooperativa, questo elemento deve essere tenuto in debita considerazione.

Quanto agli **investimenti**, valgono per il modello le medesime considerazioni già espresse riguardo alle società commerciali.

Per ciò che concerne invece i **modelli del terzo settore**, il ricorso al **modello associativo** potrebbe essere indicato per **configurazioni semplici di CER**. Esso, infatti, presenta indubbiamente

dei vantaggi rispetto alle società quanto a **contenuti costi di costituzione e gestione**. Vantaggi cui si aggiunge un **regime fiscale agevolato** rispetto al regime ordinario. Questo strumento, tuttavia, sconta una limitata capacità di gestione delle attività proprie della CER, poiché esso nasce con finalità diverse. Vale a dire, l'associazione è pensata per l'esercizio di attività di utilità sociale che **non** richiedono un'organizzazione di tipo imprenditoriale complesso.

Com'è noto, le associazioni possono essere **riconosciute** o **non riconosciute**.

Il riconoscimento o meno comporta queste principali differenze:

a) **Nel caso di CER - associazione riconosciuta:**

- Costituzione con atto pubblico;
- Acquisizione della **personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta**. Essa risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e dei danni a questi causati.

b) **Nel caso di CER - associazione non riconosciuta:**

- Costituzione con scrittura privata;
- **Assenza di personalità giuridica e autonomia patrimoniale imperfetta**. All'associazione non riconosciuta è attribuita semplice soggettività giuridica, vale a dire essa si presenta come un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici verso l'esterno. Tuttavia, essa ha un fondo comune e non un patrimonio, le persone che hanno agito per conto dell'associazione rispondono con il proprio patrimonio solidalmente con il fondo comune dell'associazione.

Con riferimento agli **investimenti** in linea di principio l'associazione potrebbe realizzare impianti propri, ricevere il trasferimento della proprietà di impianti dei soci tramite conferimento al patrimonio (o fondo comune), ricevere diritti di godimento o reali per avere la disponibilità giuridica di impianti che restano di proprietà dei soci. Tuttavia in presenza di un patrimonio (o fondo comune) non particolarmente cospicuo, l'associazione potrebbe trovare difficoltà a trovare fonti di finanziamento alternative, tanto pubbliche quanto private, che potrebbero comunque essere subordinate alla costituzione di adeguate garanzie finanziarie

o anche in termini di stabilità dell'organizzazione nel tempo (requisito questo tipico delle contribuzioni pubbliche, pena la restituzione di quanto percepito). Inoltre, in considerazione che **i soci «non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione»** qualora decidano di lasciare l'associazione, tale modello potrebbe scontare una scarsa propensione dei soci a conferire o contribuire al patrimonio (o fondo comune) dell'associazione, posto che se decidessero di uscire dalla comunità anzitempo, perderebbero ciò che nel frattempo hanno versato.

In conclusione e in termini assai generali, sarebbe opportuno limitare il ricorso all'associazione ad ipotesi in cui gli **impianti restano di proprietà dei membri e l'associazione diviene uno strumento snello di coordinamento di poche e semplici attività**, con tutti i limiti che ciò comporta per la visione strategica e le linee di sviluppo della comunità.

Un altro modello giuridico tra quelli previsti dal codice del terzo settore, le cui caratteristiche possono essere astrattamente compatibili con la CER, è la **fondazione di partecipazione**. In buona sostanza, la fondazione di partecipazione può essere descritta come un **modello ibrido tra fondazione e associazione**. Rispetto al modello tradizionale, la fondazione di partecipazione presenta la peculiarità di essere **contaminata da elementi associativi**: vale a dire è possibile che la fondazione sia **costituita da una pluralità di soci** (denominati soci fondatori) e che lo statuto consenta ad **altri soggetti di acquisire la qualifica di socio** in un secondo momento (variamente denominati soci ordinari, soci sostenitori etc...), proprio come avviene nel caso delle associazioni.

In ragione delle peculiarità proprie della fondazione, la "partecipazione" avviene attraverso l'apporto (conferimento) al patrimonio della fondazione da parte del singolo socio di denaro, beni o diritti, secondo le modalità stabilite dallo statuto. Il ricorso alla fondazione per la costituzione della CER presenta certamente dei **vantaggi dovuti appunto alla stabilità dello strumento in esame e alla capacità di questa di attrarre finanziamenti**. Inoltre,

la fondazione può presentare **costi di gestione più contenuti** rispetto ai modelli societari più complessi (ad es. personale) per via di una struttura organizzativa più snella. **Elevati invece sono i costi di costituzione**, che richiedono l'atto pubblico e la costituzione di un patrimonio adeguato allo scopo.

Va inoltre sottolineato che le fondazioni in questione potrebbero essere soggette ad un **diverso regime giuridico e fiscale** a seconda della qualificazione delle attività che queste espletano come commerciale o meno.

Di contro vanno tenute in considerazione le seguenti limitazioni:

- a) in ragione delle finalità di pubblica utilità perseguite dalla fondazione, il codice civile assoggetta questa al **controllo e alla vigilanza dell'autorità governativa** (il Prefetto);
- b) il codice civile prevede che la fondazione si estingue quando lo **scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile**. Nel caso di CER costituite secondo il modello di fondazione di partecipazione, l'ipotesi più rilevante è che, per questioni dovute alla sua gestione, il **patrimonio sia divenuto insufficiente** a raggiungere lo scopo, a meno di successivi conferimenti dai parti dei soci;
- c) **la devoluzione dei beni conferiti dai soci**. Sebbene l'atto costitutivo possa prevedere astrattamente la devoluzione ai soci dei beni conferiti, questa può avvenire solo in caso di estinzione, dovendo lo statuto prevedere espressamente che i terzi siano i soci della fondazione al momento della sua estinzione;
- d) **il recesso anticipato del socio**, che abbiamo visto essere una caratteristica essenziale della CER, avviene con il medesimo meccanismo delle associazioni: **i soci uscenti non possono richiedere la restituzione dei beni o i diritti conferiti**.



WWW.ART-ER.IT

INFO@ART-ER.IT

